



Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

secondo il testo di riferimento del 31.08.2012 (stato 31.01.2018)

Laboratorista con attestato federale di capacità (AFC)

Progetto del 15 ottobre 2021 - Ind - V. 0.8

65400	Laboratorista AFC Laborantin EFZ/Laborant EFZ Laborantine CFC/Laborantin CFC
65401	Biologia
65402	Chimica
65403	Tessili
65404	Pittura e vernice

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),
visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale;
visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003² sulla formazione
professionale (OFPr);
visto l'articolo 4 capoverso 4 dell'ordinanza del 28 settembre 2007³ sulla protezione
dei giovani lavoratori (OLL 5),
ordina:

RS ...

¹ RS **412.10**

² RS **412.101**

³ RS **822.115**

Sezione 1: Oggetto, indirizzi professionali e durata

Art. 1 Profilo professionale e indirizzi professionali

¹ I laboratoristi di livello AFC svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

- a. lavorano presso laboratori di ricerca, sviluppo, produzione, controllo, tecnologia di applicazione o diagnostica;
- b. pianificano, preparano e svolgono esperimenti e procedure di lavoro;
- c. elaborano dati, adattano metodi, processi e prodotti e lavorano al loro perfezionamento;
- d. analizzano problemi nuovi e complessi e applicano soluzioni adeguate; si aggiornano sugli ultimi sviluppi nell'ambito della sperimentazione, della digitalizzazione e dell'automazione, usano in maniera mirata gli strumenti digitali nelle varie situazioni professionali e si adattano facilmente a nuovi incarichi;
- e. garantiscono un'organizzazione efficiente e sicura del laboratorio; rispettano scrupolosamente le prescrizioni di lavoro e di sicurezza e riconoscono le fonti d'errore o le possibilità di ottimizzazione;
- f. lavorano in team e spesso in un contesto internazionale; comunicano in maniera adeguata con i vari gruppi target e si avvalgono delle loro conoscenze linguistiche sia per la ricerca sia per valutare e presentare risultati, usando un linguaggio tecnico appropriato nella lingua straniera.

² La formazione di laboratorista di livello AFC prevede gli indirizzi professionali seguenti:

- a. biologia;
- b. chimica;
- c. tessili;
- d. pittura e vernice.

³ L'indirizzo professionale è riportato nel contratto di tirocinio prima dell'inizio della formazione professionale di base.

Art. 2 Durata e inizio

¹ La formazione professionale di base dura tre anni.

² L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

¹ Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

² Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.

³ Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative

¹ La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

- a. pianificazione e preparazione di esperimenti e procedure di lavoro:
 1. ricavare e valutare informazioni pertinenti relative a esperimenti e procedure di lavoro di laboratorio,
 2. pianificare e strutturare esperimenti e procedure di lavoro e definire i metodi da applicare,
 3. acquistare le risorse di laboratorio necessarie,
 4. controllare e preparare la postazione di lavoro e le apparecchiature di laboratorio;
- b. svolgimento di esperimenti e procedure di lavoro in laboratorio:
 1. preparare e manipolare prodotti chimici, reagenti, soluzioni e serie di calibrazione,
 2. preparare e manipolare campioni, materie prime biologiche e organismi,
 3. preparare e misurare campioni chimici per l'analisi in laboratorio,
 4. svolgere e registrare esperimenti e processi in laboratorio,
 5. sorvegliare esperimenti e processi in laboratorio, confrontarli con la pianificazione e gestirli;
- c. svolgimento di esperimenti e procedure di lavoro in laboratorio:
 1. fabbricare prodotti chimici, soluzioni coloranti, paste di rivestimento e per la stampa,
 2. preparare, svolgere e sorvegliare processi di nobilitazione per tessuti,
 3. valutare e ottimizzare le ricette di nobilitazione per tessuti,
 4. analizzare e controllare a livello chimico e fisico i prodotti ottenuti da esperimenti di laboratorio o dalla produzione,
- d. svolgimento di esperimenti e procedure di lavoro in laboratorio:
 1. fabbricare sostanze di rivestimento e rivestimenti,
 2. regolare sostanze di rivestimento e ottimizzare le ricette secondo le disposizioni e le necessità,

3. svolgere e sorvegliare processi in laboratorio, nella produzione e nella tecnologia di applicazione,
 4. analizzare e verificare sostanze di rivestimento e rivestimenti a livello di tecnologia di applicazione,
- e. trattamento dei dati:
1. illustrare e calcolare le fasi di lavoro e i risultati degli esperimenti di laboratorio e delle procedure di lavoro,
 2. valutare e interpretare i dati ricavati da esperimenti di laboratorio e procedure di lavoro,
 3. comunicare i risultati degli esperimenti di laboratorio e delle procedure di lavoro e registrare i dati,
 4. analizzare gli esperimenti, le procedure di lavoro, i risultati e i riscontri, valutarli e dedurne delle misure;
- f. adattamento e sviluppo di metodi, processi e prodotti:
1. sviluppare e validare metodi specifici per esperimenti e procedure di lavoro,
 2. elaborare nuove istruzioni per esperimenti e procedure di lavoro o adattare quelle esistenti,
 3. implementare nuove tecnologie e nuovi strumenti per il lavoro in laboratorio;
- g. organizzazione del laboratorio:
1. acquistare, contrassegnare e stoccare materiali da laboratorio e prodotti,
 2. garantire la pulizia e la sicurezza del laboratorio,
 3. trattare e smaltire i rifiuti di laboratorio,
 4. garantire l'operatività del laboratorio.

² Lo sviluppo delle competenze operative nei campi di competenze operative a, e, f e g è obbligatorio per tutte le persone in formazione. Lo sviluppo delle competenze operative nei campi di competenze operative b–d è vincolante come segue a seconda dell'indirizzo professionale:

- a. per l'indirizzo professionale Biologia: le competenze operative b1, b2, b4, b5;
- b. per l'indirizzo professionale Chimica: le competenze operative b1, b3, b4, b5;
- c. per l'indirizzo professionale Tessili: il campo di competenze operative c;
- d. per l'indirizzo professionale Pittura e vernice: il campo di competenze operative d.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente

Art. 5

¹ All'inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell'ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

² Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

³ Tutti i luoghi di formazione trasmettono alle persone in formazione conoscenze in materia di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all'equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

⁴ In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell'articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l'impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di formazione.

⁵ L'impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d'infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d'insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi
di formazione equivalenti

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media 3,5 giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 7 Scuola professionale

¹ L'insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1680 lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento	1° anno	2° anno	3° anno	Totale
a. Conoscenze professionali				
– Pianificazione e preparazione di esperimenti e procedure di lavoro	160	200	180	540
Trattamento dei dati				
Adattamento e sviluppo di metodi, processi e prodotti				
Organizzazione del laboratorio				

– Svolgimento di esperimenti e procedure di lavoro in laboratorio (specifico dell'indirizzo professionale)	160	200	180	540
Totale conoscenze professionali	320	400	360	1080
b. Cultura generale	120	120	120	360
c. Educazione fisica	80	80	80	240
Totale delle lezioni	520	600	560	1680

² D'intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all'altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

³ Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006⁴ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

⁴ La lingua d'insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

⁵ È raccomandato l'insegnamento bilingue, ovvero nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

¹ I corsi interaziendali comprendono 40 giornate di otto ore.

2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in quattro corsi come segue:

Anno	Corsi	Campo di competenze operative	Durata
1	1	Pianificazione e preparazione di esperimenti e procedure di lavoro Svolgimento di esperimenti e procedure di lavoro in laboratorio (specifico dell'indirizzo professionale) Trattamento dei dati Organizzazione del laboratorio	10 giorni
1	2	Svolgimento di esperimenti e procedure di lavoro in laboratorio (specifico dell'indirizzo professionale) Trattamento dei dati Organizzazione del laboratorio	10 giorni

2	3	Svolgimento di esperimenti e procedure di lavoro in laboratorio (specifico dell'indirizzo professionale) Trattamento dei dati Organizzazione del laboratorio	10 giorni
2	4	Pianificazione e preparazione di esperimenti e procedure di lavoro Svolgimento di esperimenti e procedure di lavoro in laboratorio (specifico dell'indirizzo professionale) Trattamento dei dati Organizzazione del laboratorio	10 giorni

Totale	40 giorni
---------------	------------------

³ Di concerto con il Cantone in cui si svolgono i corsi interaziendali, al massimo cinque giornate del corso 4 possono svolgersi nel 5° semestre.

⁴ Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

Sezione 5: Piano di formazione

Art. 9

1 All'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione⁵ delle competenti organizzazioni del mondo del lavoro.

² Il piano di formazione:

- a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
 1. il profilo professionale,
 2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
 3. il livello richiesto per la professione;
- b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente;
- c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

³ Al piano di formazione è allegato l'elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, con indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti.

⁵ Il piano del [data] è disponibile sul sito SEFRI nell'elenco delle professioni: <http://www.bvz.admin.ch> > Professioni A-Z

Sezione 6:

Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

- a. attestato federale di capacità di laboratorista AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- b. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del laboratorista AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- c. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- d. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

¹ Nelle aziende che impiegano un formatore almeno all'80 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

² Per ogni altro specialista impiegato all'80 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

³ È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

⁴ Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l'ultimo anno della formazione professionale di base.

⁵ In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7:

Documentazione dell'apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell'apprendimento

¹ Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

² Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell'apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione

¹ Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

² Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

³ Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l'efficacia delle misure concordate e ne riporta l'esito nel successivo rapporto di formazione.

⁴ Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all'autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella formazione professionale pratica

¹ Il formatore documenta le prestazioni della persona in formazione mediante controlli delle competenze alla fine di ogni semestre.

² I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

³ Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non sono documentati controlli delle competenze.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l'insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 16 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

¹ Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.

² I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 17 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone, o
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
 - 1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
 - 2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo del laboratorista AFC, e
 - 3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di qualificazione.

Art. 18 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

Art. 19 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

¹ Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

- a. «lavoro pratico», per l’indirizzo professionale Tessili sotto forma di lavoro pratico individuale della durata di 40-60 ore; per gli indirizzi Biologia, Chimica e Pittura e vernice sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 16 ore; per il lavoro pratico vale quanto segue:
 - 1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
 - 2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
 - 3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
 - 4. di norma, il lavoro pratico individuale comprende tutti i campi di competenze operative e le voci seguenti con la relativa ponderazione:

Voce	Descrizione	Ponderazione
1	Esecuzione e risultato del lavoro	40 %
2	Documentazione	20 %
3	Presentazione	20 %

4 Colloquio professionale 20 %

5. il lavoro pratico prestabilito comprende i campi di competenze operative sottoelencati e il colloquio professionale della durata di 60 minuti con le ponderazioni seguenti:

Voce	Campi di competenze operative	Ponderazione
1	Pianificazione e preparazione di esperimenti e procedure di lavoro	20 %
2	Svolgimento di esperimenti e procedure di lavoro in laboratorio (specifico dell'indirizzo professionale)	40 %
3	Trattamento dei dati	20 %
4	Colloquio professionale	20 %

- b. «conoscenze professionali», della durata di quattro ore; vale quanto segue:
1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
 2. il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende i campi di competenze operative sottoelencati, con la durata e le ponderazioni seguenti:

Voce	Campi di competenze operative	Durata	Ponderazione
1	Pianificazione e preparazione di esperimenti e procedure di lavoro Trattamento dei dati Adattamento e sviluppo di metodi, processi e prodotti Organizzazione del laboratorio	120 min.	50 %
2	Svolgimento di esperimenti e procedure di lavoro in laboratorio (specifico dell'indirizzo professionale)	120 min.²	50 %

- c. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006⁶ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

² Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d'esame.

Art. 20 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

¹ La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

- a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e

⁶ RS 412.101.241

- b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 20 per cento;
- b. conoscenze professionali: 20 per cento;
- c. cultura generale: 20 per cento;
- d. nota dei luoghi di formazione: 40 per cento.

³ Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

- a. nota relativa alla formazione professionale pratica: 25 per cento;
- b. nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali: 50 per cento;
- c. nota relativa ai corsi interaziendali: 25 per cento.

⁴ Per nota relativa alla formazione professionale pratica si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei cinque controlli delle competenze.

⁵ Per nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali.

⁶ Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle note conseguite nei quattro controlli delle competenze.

Art. 21 Ripetizioni

¹ La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr.

² Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

³ Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente la formazione professionale pratica, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di formazione professionale pratica, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

⁴ Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente l'insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

⁵ Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Art. 22 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato

¹ Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l'esame finale secondo la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.

² In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 40 per cento;
- b. conoscenze professionali: 40 per cento;
- c. cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 23

¹ Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l'attestato federale di capacità (AFC).

² L'attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «Laboratorista AFC».

³ Se l'attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e, fatto salvo l'articolo 22 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione;
- c. l'indirizzo professionale.

Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 24 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei laboratoristi AFC

¹ La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei laboratoristi AFC è composta da:

- a. da quattro a cinque rappresentanti di *scienceindustries*;
- b. un rappresentante di *Swiss Textiles*;
- c. un rappresentante del *Verband der Schweizerischen Lack- und Farbenindustrie VSLF*;
- d. due rappresentanti del *Fachverbände für Laborberufe FLB*;
- e. da due a tre rappresentanti dei docenti di materie professionali;

- f. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
- ² Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:
- a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
 - b. le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.
 - c. gli indirizzi professionali sono rappresentati.
- ³ La Commissione si autocostruisce.
- ⁴ Essa svolge in particolare i compiti seguenti:
- a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
 - b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all'organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
 - c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all'organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione;
 - d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale;

Art. 25 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

¹ Sono responsabili dei corsi interaziendali:

- a. *scienceindustries*;
- b. *Swiss Textiles*;
- c. *Verband der Schweizerischen Lack- und Farbenindustrie VSLF*;
- d. *Fachverband Laborberufe FLB*.

² In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

³ I Cantoni disciplinano con l'ente responsabile l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

⁴ Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 26 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza della SEFRI del 25 luglio 2007⁷ sulla formazione professionale di base laboratorista con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

Art. 27 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

¹ Le persone che hanno iniziato la formazione di laboratorista prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2027.

² I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per laboratorista entro il 31 dicembre 2027 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un'apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

³ Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 17-23) si applicano dal 1° gennaio 2026.

Art. 28 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

[Data]

Segreteria di Stato per la formazione, la
ricerca e l'innovazione

Josef Widmer
Direttore supplente

⁷ RU 2007 1883, 2010 3293, 2013 2070

